

CRI: le Infermiere Volontarie promosse infermiere... a norma di legge!!

Nonostante le rassicurazioni ricevute dal Governo è stata approvata una norma relativa alla proroga delle missioni italiane all'estero che prevede testualmente all' art. 3 comma 10: "Il personale in possesso del diploma di infermiera volontaria della Croce Rossa Italiana, di cui all'articolo 31 del regolamento di cui al regio decreto 12 maggio 1942, n. 918, equivalente all'attestato di qualifica di operatore socio-sanitario specializzato, **esclusivamente nell'ambito dei servizi resi**, nell'assolvimento dei compiti propri, **per le Forze armate e la Croce Rossa Italiana**, è abilitato a prestare servizio di emergenza e assistenza sanitaria con le funzioni e attività proprie della professione infermieristica".



23

Alleghiamo la nota dei Collegi Lombardi in proposito.

Protocollo N. 9/09
Data 10 settembre 2009

Presidente Federazione Nazionale
Collegi IPASVI
Dott.ssa A. Silvestro
Via A. De Pretis,70
00184 ROMA

E, p.c. Presidenti
Collegi IPASVI d'Italia
LORO SEDI

Oggetto: valutazione - azioni art. 3 comma 10 Legge 108/2009 – infermiere volontarie CROCE ROSSA

Nel ringraziare il Comitato Centrale della Federazione Nazionale Collegi IPASVI per la tempestiva azione intrapresa durante la conversione del Decreto Legge n. 78 del 1 luglio 2009, considerata la successiva emanazione della Legge n. 108/09 e nello specifico art.3 comma 10, a nome dei Collegi IPASVI della Regione Lombardia, pongo alla Vostra attenzione alcune osservazioni nate dal confronto tra i Presidenti lombardi, al fine di contribuire al dibattito sulle azioni da intraprendere per la modifica della norma contestata.

*La prima osservazione è che la norma contiene un'evidente ed illogica **contraddizione**.*

Infatti da una lato si sostituisce alla vecchia (e comunque superata) equiparazione del diploma di infermiera volontaria della CRI al certificato di abilitazione all'esercizio dell'arte ausiliaria di infermiera generica (previsto dall'art. 1 della Legge n. 95 del 1963) una diversa equiparazione con la qualifica di "operatore socio-sanitario specializzato", da cui dovrebbe discendere che l'infermiera volontaria CRI sia abilitata a svolgere solo i compiti propri di detto operatore socio-sanitario e nulla di più.

Rimane tuttavia da valutare se tale equiparazione sia corretta dal punto di vista dell'effettiva equivalenza dei due percorsi formativi ed anche dal punto di vista dell'invasione della sfera di competenza legislativa delle regioni (alle quali compete in base all'art. 1, comma 2, della Legge n. 43/2006, la disciplina dei profili di operatori di interesse sanitario non riconducibili alle professioni sanitarie).

Ciò per la necessaria e logica correlazione tra percorso formativo, qualifica ed ambito proprio di competenze, come da sempre identificato nel percorso della professione infermieristica.

*Si rammenta a tal riguardo, che sul differente significato di prestazione sanitaria e socio-sanitaria si è pronunciato, a suo tempo, il giudice amministrativo (T.A.R. Milano, sez. III, 21 ottobre 1997, n. 1823), stabilendo che: " l'attività infermieristica non può essere fatta rientrare nella locuzione servizio socio-sanitario, chè quest'ultimo si differenzia dalla prima, spiccatamente sanitaria, proprio per quel "socio" che sta a dimostrare la non esclusiva finalità medica, associata invece a una pregnante finalità sociale (...). In definitiva **l'attività infermieristica, vale a dire sanitaria, può essere svolta unicamente da soggetto abilitato e iscritto al relativo albo (...)**".*

Se quindi il legislatore riconosce che la formazione dell'infermiera volontaria CRI non può portare che all'acquisizione di una professionalità nell'ambito "socio-sanitario", lo stesso legislatore



compie un salto logico nel consentire allo stesso soggetto di operare nel diverso e più complesso ambito delle professioni propriamente "sanitarie".

L'incongruenza appare ancora più netta se si considera che l'esercizio della professione infermieristica richiede oggi, dopo una riforma radicale della stessa cui si è pervenuti con una serie di disposizioni (art. 1 legge n. 42 del 1999; art. 1 legge n. 251 del 2000; art. 1 e 2 legge n. 43 del 2006) il possesso di due requisiti minimi inderogabili: un percorso formativo universitario (laurea) e l'iscrizione all'albo professionale.

Entrambi questi presupposti, come noto, non si riscontrano nell'infermiera volontaria CRI, la cui disciplina resta ancorata a disposizioni che risultano datate e di dubbia compatibilità con il nuovo quadro di riferimento normativo.

Con l'articolo in oggetto, viene quindi ufficializzata ed autorizzata una deroga a tali requisiti minimi per personale destinato per di più ad operare in contesti di emergenza, **ove maggiori e non minori** sono le esigenze di alta professionalità e competenza.

Quanto riportato, viene a ledere, non soltanto le prerogative di una categoria professionale che ha meritato sul campo il riconoscimento di una crescita di responsabilità e di autonomia (al punto che con l'art. 1 della già citata legge n. 42/99 è stata eliminata la qualificazione di professione "ausiliaria"), quanto piuttosto gli interessi e le esigenze dei destinatari delle prestazioni di assistenza e cura, titolari di un diritto alla salute (art. 32 Cost.), che viene messo in questo modo a repentaglio.

Da ultimo si segnala che il Regolamento per il Corpo delle I.V. approvato con il R.D. 12 maggio 1942 n. 918, cui la disposizione in commento fa rinvio, non è stato aggiornato dopo l'approvazione del nuovo statuto della CRI in vigore dal 2005 e mantiene una discriminazione di genere sessuale per l'accesso al lavoro, certamente in contrasto con l'attuale disciplina del lavoro di cui all'art. 1 della L. 903/1977, nonché con l'art. 3 della Costituzione.

Vista la realtà qui descritta, si propongono le seguenti azioni.

1) Essendosi evidenziati alcuni **profili di incostituzionalità**, anche per violazione dell'ambito di competenza legislativa delle Regioni, un primo rimedio potrebbe essere quello di segnalare la questione a tutte le Presidenze regionali e ad ai relativi uffici legislativi per proporre/ sollecitare un ricorso alla Corte Costituzionale.

In alternativa, tale ricorso, non previsto come azionabile direttamente dai cittadini o anche da altri soggetti collettivi, in astratto sarebbe attivabile nell'ambito di un giudizio ordinario, civile o amministrativo, da avviare contro un **atto applicativo** posto in essere o dalla stessa CRI o dal Ministero della Salute.

2) In alternativa a quanto definito al punto 1), si potrebbe individuare un profilo di **incompatibilità comunitaria** della norma (ad esempio) in quanto lesiva dei principi comunitari in materia di professioni e di libera concorrenza.

In questo caso si potrebbe intimare alla stessa CRI di **disapplicare** direttamente la nuova disposizione nazionale, indi, in caso di diniego o silenzio, avviare un giudizio per accertare la sussistenza di tale obbligo e per i profili risarcitori.

3) Resta infine, e sarebbe la "strada maestra", la soluzione di un **nuovo URGENTE intervento normativo** che risolva innanzitutto l'annosa questione solo italiana del nome "infermiere" volontarie della CRI e che la stessa, per le attività proprie riservate alla professione infermieristica (così come avviene per la professione medica), riconosca l'unico titolo abilitante di infermiere con iscrizione all'albo, conseguito nei Corsi di Laurea in Infermieristica dalle Università italiane.

Concordando che le azioni fin qui descritte, risulterebbero eventualmente attuabili a lungo termine, si propone, un'azione di breve medio termine che possa coinvolgere più livelli, istituzionali e non.

Tali decisioni, si potrebbero concordare in seguito a discussione attraverso la **convocazione di un Consiglio Nazionale Straordinario**, che risulterebbe utile al fine di procedere alla stesura di un programma contenente azioni dirette e rapide quali:

- 1) Sollecitazione e coinvolgimento delle Direzioni Regionali affinché collaborino nell'affrontare le criticità inerenti le infermiere volontarie CRI;
- 2) Condivisioni di azioni mediatiche rivolte alla cittadinanza sottolineando le competenze professionali, formative e normative degli infermieri;
- 3) Coinvolgere gli iscritti nel riconoscere atteggiamenti di abuso di professione attuati dagli operatori della CRI, con invito alla denuncia all'Ordine, sostenendo un supporto di assistenza legale.

Nell'affrontare tale problematiche, un C.N. sarebbe anche opportunità di discussione, aggiornamento e definizione di decisioni condivise sulla situazione relativa all'inserimento degli infermieri nelle farmacie, MED 45, ecc.

Ribadendo il sostegno nell'affrontare la problematica e rimanendo disponibili per un costruttivo confronto porgo cordiali saluti.

Cordiali saluti

La coordinatrice
Collegi IPASVI Regione Lombardia
Beatrice Mazzoleni


